

La quantificazione del danno da illegittima prosecuzione dell'attività (Art. 2486 c.c.)

A cura di Francesco Bottene, Dottore Commercialista

1. Introduzione e quadro normativo di riferimento

L'art. 2486 del Codice Civile, inserito stabilmente nella cornice organica del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), disciplina il perimetro di responsabilità civile degli amministratori e, per riflesso di vigilanza (*culpa in vigilando* ex art. 2407 c.c.), dei componenti del collegio sindacale nelle fasi successive al verificarsi di una causa di scioglimento della società. Al mutare della condizione societaria – tipicamente individuabile nella perdita integrale o riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ex art. 2484, primo comma, n. 4 c.c. – il potere gestorio degli amministratori subisce una contrazione vincolante: da una gestione dinamica e orientata al rischio d'impresa e al profitto, esso si converte nell'obbligo di agire ai soli fini della *conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*.

Il Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) pubblicato il 24 marzo 2026 affronta le complessità metodologiche legate alla misurazione tecnica del danno risarcibile, formalizzando i due criteri presuntivi introdotti dall'art. 378 del CCII:

- **Il criterio della differenza dei netti patrimoniali (criterio principale):** il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto accertato alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica (o alla data di apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità.
- **Il criterio del deficit concorsuale/fallimentare (criterio sussidiario e residuale):** qualora sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili, ovvero a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possano essere determinati, il danno viene liquidato in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura stessa.

2. Le cause contabili e gestionali che generano e occultano la crisi

Nello studio delle dinamiche aziendali, la crisi d'impresa si configura raramente come un evento esogeno e istantaneo; essa rappresenta quasi sempre l'esito finale di progressive degenerazioni

economico-finanziarie. Nelle fattispecie di responsabilità gestoria, assume rilevanza critica l'adozione di politiche di bilancio patologiche volte a *dissimulare l'insolvenza o la perdita della continuità aziendale* ("going concern"), ritardando artificialmente la data di emersione del patrimonio netto negativo (tempo T1). L'attività peritale del Curatore o del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) deve orientarsi verso un esame puntuale delle specifiche aree di rischio informativo-contabile.

A. Sopravvalutazioni dell'Attivo Patrimoniale

Rivalutazioni monetarie abusive di immobili (OIC 16): Le rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali consentite da leggi speciali sono legittime esclusivamente entro il limite del valore d'uso o di mercato del bene, determinato tramite perizie oggettive. L'adozione di rivalutazioni prive di consistenza economica, al solo scopo di ricostituire artificialmente il patrimonio netto eroso da perdite prolungate, costituisce un occultamento doloso dello stato di scioglimento.

Inappropriata capitalizzazione di costi pluriennali (OIC 24): L'iscrizione nell'attivo di costi di sviluppo e oneri di start-up richiede l'identificabilità dei progetti, la loro fattibilità tecnica e la ragionevole certezza del recupero economico tramite ricavi futuri. In contesti di crisi latente, la capitalizzazione generica di costi del personale o spese correnti rappresenta un espediente elusivo. Il trend negativo del differenziale operativo civilistico del Conto Economico (A-B) è sintomatico dell'incapacità dei ricavi di remunerare i costi di produzione, confutando le ottimistiche proiezioni dei business plan aziendali.

Mancata svalutazione dei crediti commerciali (OIC 15): I crediti devono essere iscritti costantemente al valore di presumibile realizzo. L'omessa svalutazione di posizioni incagliate, deteriorate o relative a debitori insolventi – attraverso lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti palesemente incapiente – è lo strumento contabile più diffuso per rinviare la rilevazione di perdite d'esercizio e occultare la crisi erosiva del capitale.

Sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino (OIC 13): La valutazione del magazzino al costo d'acquisto o produzione, in spregio al principio di prudenza che impone l'adozione del minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato, altera i risultati economici. La mancata svalutazione di rimanenze obsolete o a lento rigiro gonfia fittiziamente l'attivo circolante.

Errata contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione (OIC 23): L'iscrizione a ricavo delle richieste di corrispettivi aggiuntivi (riserve di cantiere) avanzate dall'appaltatore richiede, secondo prudenza, una ragionevole certezza o la formale accettazione del committente entro la data di chiusura del bilancio. La registrazione di crediti e ricavi non giustificati da evidenze oggettive altera i saldi intermedi, occultando il deficit patrimoniale.

B. Sottostima o Occultamento delle Passività

Mancata rilevazione di debiti erariali e previdenziali (OIC 25): Il rispetto del principio di competenza economica impone la registrazione delle imposte correnti (IRES, IRAP, IVA) e delle ritenute nell'esercizio di maturazione, vietando il criterio di cassa. La sottostima sistematica del debito tributario, unita all'omessa iscrizione per competenza di sanzioni e interessi maturati su avvisi di irregolarità o cartelle esattoriali non pagate, altera radicalmente la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica della società.

Utilizzo distorto del Fondo di Ristrutturazione (OIC 19): L'omessa o arbitraria iscrizione e movimentazione dei fondi per rischi e oneri (connessi a piani di riorganizzazione o rami d'azienda acquisiti) viene talvolta utilizzata come leva discrezionale per rilasciare componenti positivi a Conto Economico, sterilizzando fittiziamente i costi della gestione corrente.

C. Alterazioni del Patrimonio Netto e Operazioni Lesive

Riqualficazione dei finanziamenti soci (OIC 28): L'iscrizione nella voce A.VII del Patrimonio Netto ("Altre riserve") di somme versate dai soci richiede il requisito inequivoco della non restituibilità. Qualora i versamenti siano potenzialmente restituibili, essi configurano passività reali da iscrivere tra i "Debiti verso soci per finanziamenti". La loro appostazione a patrimonio netto maschera abusivamente uno stato di deficit patrimoniale.

I pagamenti preferenziali: In fasi di crisi irreversibile e in assenza di continuità aziendale, l'effettuazione di pagamenti selettivi a favore di creditori chirografari (spesso parti correlate o fornitori strategici personali), in danno dei creditori privilegiati o garantiti, configura un atto pregiudizievole per il patrimonio sociale, idoneo a fondare l'azione risarcitoria del Curatore per lesione della *par condicio creditorum*.

3. Dinamiche applicative del Criterio dei Netti Patrimoniali

La determinazione del danno risarcibile tramite il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali (art. 2486, terzo comma, c.c.) impone al consulente tecnico l'adozione di rigorosi correttivi metodologici volti a isolare il nesso di causalità materiale:

- 1. Omogeneità dei criteri valutativi:** Risulta metodologicamente scorretto ed economicamente distortivo determinare il patrimonio netto al tempo T1 (causa di scioglimento) con criteri di funzionamento (*going concern*) e il patrimonio netto al tempo T2 (apertura della procedura concorsuale) con criteri di liquidazione. I due patrimoni devono essere stimati utilizzando i medesimi criteri per evitare che il delta risarcibile sia inficiato da mere rettifiche di valore slegate dall'effettiva mala gestio.
- 2. Sterilizzazione del tempo fisiologico:** Il delta dei netti patrimoniali deve essere depurato delle perdite connesse al tempo strettamente necessario alla struttura amministrativa per redigere i bilanci intermedi, accertare formalmente la causa di scioglimento e attivare la fase liquidatoria o concorsuale. Salvo colpevoli ritardi, tali perdite fisiologiche non sono imputabili agli organi societari.
- 3. Esclusione di componenti straordinari:** Devono essere stornate dal computo del danno le sopravvenienze passive derivanti da fatti remoti antecedenti a T1 (es. condanne giudiziali definitive per contenziosi pregressi), nonché i componenti positivi straordinari emersi tra T1 e T2 che non rappresentano nuova ricchezza generata dalla prosecuzione dell'attività, bensì la mera emersione contabile di plusvalori latenti (es. da conferimenti d'azienda).

4. Il Criterio del Deficit Concorsuale e l'interpretazione delle "Altre Ragioni"

Il criterio del deficit concorsuale (differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura) costituisce un metodo liquidatorio sussidiario e residuale, la cui applicazione è strettamente subordinata alla dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di determinare i netti patrimoniali.

Elemento di Analisi	Criterio del Deficit Concorsuale e Linee Guida Operative
Presupposto Applicativo	Mancanza assoluta, distruzione, sottrazione o irrimediabile inattendibilità delle scritture contabili obbligatorie (Libro Giornale, Libro degli Inventari).
Natura del Criterio	Parametro liquidatorio presuntivo e residuale ad applicazione automatica in sede concorsuale, che supera la precedente liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Il ruolo del Bilancio d'Esercizio	La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. V, n. 37077/2022) ribadisce l'autonomia concettuale del bilancio rispetto ai libri contabili obbligatori. Il bilancio è un documento di sintesi extracontabile; pertanto, la sua mera omissione o falsità non legittima l'adozione del criterio del deficit qualora i registri contabili originari siano presenti e regolarmente tenuti.
Perimetro delle "Altre Ragioni"	La locuzione "per altre ragioni" deve interpretarsi restrittivamente, riferendosi esclusivamente a impedimenti oggettivi e di natura documentale o tecnologica (es. la distruzione dei server aziendali a causa di un attacco cyber informatico/ransomware). Tale criterio non può essere invocato per sanare l'inerzia probatoria della parte attrice.

5. La responsabilità civile dei Sindaci alla luce della Legge n. 35/2025

In aderenza al dettato dell'art. 2407, secondo comma, c.c., i componenti del collegio sindacale rispondono solidalmente con gli amministratori per i danni cagionati dalla prosecuzione illegittima dell'attività d'impresa qualora tali pregiudizi non si sarebbero verificati se l'organo di controllo avesse adempiuto ai propri doveri di vigilanza con la dovuta diligenza professionale, attivando tempestivamente i poteri reattivi e sostitutivi concessi dall'ordinamento.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 35/2025 (efficace dal 12 aprile 2025), il legislatore ha introdotto una profonda riforma del sistema risarcitorio, istituendo una limitazione quantitativa (*cap*) alla responsabilità civile dei sindaci per omessa vigilanza, applicabile al di fuori delle ipotesi di condotta dolosa. Il risarcimento complessivo è parametrato al compenso annuo percepito secondo i seguenti scaglioni vincolanti:

- Per compensi annui fino a 10.000 euro: responsabilità massima limitata a **quindici volte** il compenso.
- Per compensi annui da 10.000 a 50.000 euro: responsabilità massima limitata a **dodici volte** il compenso.
- Per compensi annui superiori a 50.000 euro: responsabilità massima limitata a **dieci volte** il compenso.

La norma introduce inoltre un termine di prescrizione quinquennale specifico, con decorrenza dal deposito della relazione al bilancio dell'esercizio nel quale il danno si è verificato. In punto di diritto transitorio, la Corte di Cassazione (sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026), in applicazione dell'art. 11 delle Preleggi, ha statuito il principio di irretroattività della riforma, confermando che il regime dei multipli del compenso non si applica ai fatti materiali anteriori all'entrata in vigore della Legge n. 35/2025.

1. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2024, n. 28320.

2. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2022, n. 198.

3. Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100.